PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA BASILICATA E DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DA CALAMITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI MARZO-APRILE 1973

Art. 16

Indennità speciale ai lavoratori agricoli disoccupati

Ai lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta una indennita' speciale in misura pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973. Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.

Versione in vigore dal 27 maggio 1973, non più in vigore dal 26 luglio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della-basilicata-e/art-16-indennita-speciale-ai-lavoratori-agricoli-disoccupati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it